

**Atto di Regolamentazione
per il funzionamento del servizio di Sopravvitto dei ristretti presso gli Istituti
penitenziari per adulti della Regione Lombardia.**

(a norma del contratto di concessione, Capitolato Tecnico e suoi allegati di cui alla relativa procedura aperta)

Lotto n. (CIG:)

TRA

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, Via Pietro Azario
n°6 – 20123 Milano – (di seguito indicato come "Amministrazione"),

E

Ditta con sede in, alla via.....
C.F....., rappresentata dal sig.....
(di seguito indicata come "Impresa"),

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione, con bando n.... del..... pubblicato in data sul sito **Internet** www.giustizia.it nella sez. "Bandi di gara", nonché sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali..... unitamente a tutta la documentazione in esso richiamato, in particolare del Capitolato Tecnico e relativo Disciplinare di gara, ha indetto una procedura aperta ex artt. 60, 95 173 del d.lgs. 50/2016, da svolgersi ai sensi degli artt. 40 e 58 citato Codice mediante la *piattaforma telematica di "acquistinretepa"*, finalizzata all'affidamento della concessione del servizio di vendita di generi o prodotti di Sopravvitto detenuti, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per adulti situati nell'ambito della Regione Lombardia. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni. Totale Lotti funzionali: n°6 (sei), oltre eventuale proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi e, comunque, non oltre il tempo strettamente necessario per un nuovo affidamento. Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.CPV 75231230-5 (Servizi carcerari);
- L'Impresa è risultata aggiudicataria del servizio in concessione di cui sopra per il Lotto in intestazione, avendo assicurato l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rispettivamente mediante Offerta Tecnica e Offerta Economica in ragione dei criteri e relativi sub-criteri previsti nel Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara, i quali prevedono - in forma sintetica - l'introduzione di strumenti atti a promuovere: a) una maggiore qualità del servizio; b) la varietà dei generi offerti; c) il contenimento dei prezzi praticati alla vendita, anche mediante sconto percentuale -in ribasso- da praticare sui prezzi correntemente praticati all'esterno negli esercizi commerciali della grande distribuzione più vicini all'istituto per i generi o prodotti alimentari ricompresi in predeterminate macro-categorie; d) l'attenzione alla condizione detentiva e alle fasce più deboli dei ristretti (indigenti, stranieri ecc.) attraverso formule promozionali e di "sussidi" alimentari; e) proposte migliorative riguardanti la fase di gestione e realizzativa del servizio, anche con riflessi sui processi organizzativi del personale penitenziario dedicato al medesimo servizio in concessione, in particolare per quanto concerne le fasi di raccolta delle richieste di acquisto da parte di ristretti, nonché di consegna dei generi di sopravvitto;;
- Il relativo contratto di affidamento avrà durata di anni 5 (cinque), a decorrere dal e con scadenza al ;
- Dovendosi procedere alla redazione e sottoscrizione di un Atto di Regolamentazione del Servizio di Sopravvitto nel quale vengano dettagliati alcuni aspetti inerenti alle modalità di erogazione e di controllo dello stesso, le parti, convengono quanto segue.

GENERALITÀ

Ai fini del presente atto, con le sottoindicate locuzioni, si definiscono i soggetti, le strutture e gli atti richiamati:

- 1) «atto»: il presente «Atto di Regolamentazione» del “Servizio per il Sopravvitto” dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Lombardia, da svolgersi mediante vendita – previo approvvigionamento – di generi alimentari e di conforto (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l’acquisto con propri fondi (peculio), su autorizzazione della Direzione dell’Istituto penitenziario;
- 2) «Istituto»: ciascuna delle Case Circondariali, Case di Reclusione dove il servizio deve essere svolto, in particolare presso gli Istituti di..... quali costituenti il Lotto
- 3) «Amministrazione» contraente: il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, con sede a Milano;
- 4) «Impresa» o “Concessionario”: Ditta-C.F.....;
- 5) Autorità Dirigente”: Direttore dell’Istituto Penitenziario;
- 6) Direttore dell’esecuzione: Autorità Dirigente di ogni singola sede ove ha luogo il servizio –, nell’esercizio delle attività di cui all’art. 111, comma 2, del Codice dei contratti;
- 7) «Ristretti»: i detenuti ed internati negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Lombardia, Lotto
- 8) Incaricato del servizio: Referente delegato dal Fornitore, dotato di poteri di coordinamento delle attività connesse agli oneri derivanti dal rapporto contrattuale;
- 9) Incaricato locale: Referente del Fornitore per ogni Istituto Penitenziario, incaricato dello svolgimento quotidiano del Servizio nelle sedi penitenziarie con funzioni esecutive e operative;
- 10) «contratto»: contratto Rep. n., stipulato il tra l’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Lombardia - e la Ditta-C.F....., per l’affidamento della concessione del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. Sopravvitto) per detenuti ed internati, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per adulti situati nell’ambito della Regione Lombardia;
- 11) «Capitolato tecnico»: Il Capitolato Tecnico e prestazionale allegato al contratto e tutti i suoi documenti a corredo, richiamati nel medesimo Capitolato e/o nel contratto;
- 12) “D.U.V.R.I.”: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, elaborato a seguito della cooperazione e collaborazione tra la Direzione di ogni singolo istituto penitenziario sede del servizio e l’impresa concessionaria, per la valutazione delle interferenze tra il personale dell’Istituto e quello dell’Impresa o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede di istituto con contratti differenti, quale ostacolo alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro;

1. “Struttura del Servizio per il Sopravvitto”.

Il “Servizio per il Sopravvitto” si identifica con la gestione da parte del Concessionario di un servizio presso ogni Istituto penitenziario nell’ambito della Regione Lombardia, finalizzato alla vendita, previo approvvigionamento, di generi alimentari e di conforto (cc.dd. di sopravvitto) contemplati in un elenco/listino denominato “Modello 72”, dei quali è consentito, ai ristretti, l’acquisto con propri fondi disponibili (“peculio” o “Fondo detenuti”), su autorizzazione della Direzione dell’Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia (in particolare art. 9 dell’Ordinamento Penitenziario e art. 12 del rispettivo Regolamento di esecuzione) (cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio). In tale contesto, il Servizio è reso in assenza di concorrenza, fatte salve alcune, limitate eccezioni, riconducibili alla promozione di eventuali attività di autoproduzione che costituiscono elemento del trattamento (a tal proposito si veda quanto riportato nella “Matrice dei rischi” allegata al Capitolato Tecnico e di cui al successivo paragrafo 2.3). In tali eventuali limitate ipotesi, già presenti o future, l’autorità dirigente dell’istituto, infatti, può consentire ai

ristretti di poter acquistare direttamente tali generi o prodotti al di fuori dal servizio in concessione, nulla potendo, in contrario, eccipere il Concessionario.

Il servizio reso dal Concessionario è interamente remunerato dal prezzo corrisposto dai detenuti sui propri fondi (peculio) e l'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle vendite (nemmeno su un volume minimo).

Il Concessionario è chiamato, altresì, a garantire, in tempi congrui, anche l'effettuazione di quegli acquisti richiesti dal detenuto su specifico modulo – **modello 393**– per beni che non sono contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto (Mod. 72) e che vengano comunque ed eventualmente autorizzati dalla Direzione. Tali generi sono consegnati dall'Impresa muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa. Pertanto, rispetto a tali beni si attua, nei confronti del Concessionario, un mero rimborso. La flessibilità e della lista e la varietà dei generi di Sopravvitto, così come la presenza di offerte, promozioni, ecc., possono influire al contenimento delle richieste (modello 393) di generi non inseriti nel listino vendita.

2. “Funzionamento del Servizio per il Sopravvitto”

L'orario ordinario di funzionamento del servizio per il sopravvitto presso gli Istituti penitenziari che costituiscono il Lotto, è tratto in considerazione della movimentazione dei generi o prodotti di sopravvitto contemplati nel “Modello 72”, generalmente con esclusione delle giornate di festività, fatte salve eventuali eccezioni o diversi accordi con le Direzioni di istituto interessate.

In tal senso si considera il trasporto dei generi sino agli istituti del lotto e la loro ricezione, la gestione del magazzino di stoccaggio, la movimentazione dei generi all'interno dell'istituto e del magazzino di stoccaggio ed infine la loro consegna agli addetti dell'Amministrazione - per la successiva consegna da parte di quest'ultimi ai ristretti che ne abbiano fatto richiesta di acquisto-. L'orario ordinario previsto per il funzionamento del Servizio è ordinariamente il seguente:

Schema di Funzionamento:

Istituto di.....: giorno di..... generidalle ore alle ore(della mattinata);

Le giornate della settimana interessate, così come l'orario di funzionamento del servizio potrà variare, previo accordo tra la Direzione dell'Istituto e l'Impresa, in funzione delle specifiche esigenze, prevedendo eventuali ripartizioni del servizio, qualora più funzionali, in base alla natura e tipologia di generi nonché alla grandezza dell'istituto. L'orario di chiusura è da intendersi come il termine del servizio di consegna dei generi al personale dell'amministrazione.

L'Impresa è obbligata, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzione alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione contraente, trovano applicazione i rimedi stabiliti nelle specifiche clausole del contratto, con attinenza agli aspetti della risoluzione e recesso dal contratto.

Fermi i rimedi di cui innanzi ed indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il concessionario ometta di eseguire il Servizio oggetto del presente Atto di Regolamentazione entro i termini e con le modalità indicate nello stesso, oppure in caso di gravissima inadempienza ai propri obblighi, l'Amministrazione contraente garantirà la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del concessionario, con addebito allo stesso delle relative spese in cui sarà costretta ad incorrere per assicurare il servizio, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro concessionario di un lotto viciniore.

E' ammessa la sospensione dell'esecuzione in modalità ordinaria del Servizio nei soli casi di forza maggiore. In tali ipotesi, il Fornitore dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di espletamento del Servizio preventivamente concordati con l'Autorità Dirigente, in misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia oggettivamente possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di provvedervi con ogni mezzo, pur di garantire la continuità delle prestazioni.

Anche con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero, il Concessionario si impegna a garantire la continuità del Servizio nel rispetto della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii., nonché delle determinazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della citata legge che trova piena applicazione nell'ambito dell'erogazione del Servizio in questione, trattandosi di Servizio pubblico essenziale. L'Autorità Dirigente dell'Istituto e il RUP dovranno essere informati dal Concessionario, sia in caso di sciopero del personale che per qualsiasi altro evento che possa in qualche modo influire sull'espletamento del Servizio, con un preavviso di almeno cinque giorni, ove le circostanze e la natura dell'evento lo consentano, pena l'applicazione della penale di cui al par. 5.5.

L'Amministrazione, pertanto, si riserva il diritto di garantire la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario, con addebito allo stesso, nei casi in cui non ricorra la forza maggiore, delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario. L'addebito potrà avvenire sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione, da parte dell'Amministrazione, avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi, quale fine, la salvaguardia del diritto alla salute e alla integrità delle persone in vinculis e, in conseguenza, dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

Qualora la sospensione o la interruzione del Servizio dovessero protrarsi oltre il limite di 10 giorni, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.

3. “Operatività e prestazione del Servizio per il sopravvitto”.

Qui di seguito si procede a rappresentare il flusso tipo del Servizio in parola, descritto secondo le fasi che, di regola, lo caratterizzano e dei soggetti che, usualmente, attendono ad esse:

- 1) Individuazione dei generi di cui è ammessa la vendita e loro elencazione nel Modello 72 – art. 14, comma 1, DPR 230/2000 “Regolamento di esecuzione” –: di competenza della Direzione dell'Istituto penitenziario. A tal proposito, è opportuno evidenziare che i citati Modelli 72 non sono elenchi statici, ma, nel tempo, assolutamente modificabili (es: in ragione di nuovi prodotti, nuove marche, ecc.), tenuto conto della domanda interna all'istituto, della dinamicità del mercato esterno che la domanda interna tende a seguire, della normativa e dei regolamenti, delle proposte in tal senso effettuate dal Concessionario, in un'alternanza di iniziative tra Amministrazione Concedente e Concessionario, avuto sempre riguardo al bilanciamento delle esigenze di ordine e sicurezza interna che connotano la specifica realtà penitenziaria. Durante tale fase, una rappresentanza dei ristretti ed un delegato dell'Autorità dirigente dell'Istituto attua il controllo (*di cui si dirà meglio in seguito in dedicato paragrafo*) sul prezzo dei prodotti e dei generi venduti (art. 9, ultimo periodo, dell'Ordinamento Penitenziario);
- 2) Raccolta delle richieste di acquisto presentate dai ristretti – sia di generi inclusi nel Modello 72, sia richieste tramite mod.393: di competenza della Direzione dell'istituto che vi provvede con proprio personale. Si ribadisce che l'esigenza dei ristretti di acquistare generi che possano rendere più dignitosa la detenzione deve bilanciarsi con l'esigenza dell'Amministrazione di garantire e tutelare l'ordine e la sicurezza all'interno dell'Istituto (intesa, anche, come sicurezza, in generale, della comunità penitenziaria con riguardo anche, ad esempio, alla salute). Il bilanciamento di tali interessi potrebbe portare, in marginali, eccezionali ipotesi e per il tempo strettamente necessario, ad una limitata, contrazione del Servizio (vedasi Allegato 4 “Matrice dei rischi”), mediante l'esercizio del potere di contrazione, cioè limitazione del sopravvitto per gravi motivi di ordine e sicurezza, nonché per l'impellente tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.). Rimane fermo che detto potere rientra nell'ambito dell'ipotesi disciplinata dall'art 175, primo comma, lett. c), del Codice dei Contratti, trattandosi di modifiche non prevedibili dall'Amministrazione con l'ordinaria diligenza che, in ogni caso, non determinano una alterazione generale della natura della concessione;

- 3) Verifica della capacità di spesa del detenuto, sia in termini di osservanza dei limiti settimanali e mensili stabiliti dall'Amministrazione (art. 57, Legge 354/1975 – Ordinamento penitenziario), sia in termini di disponibilità finanziaria, cioè solvibilità del ristretto (sussistenza dei relativi fondi sui singoli conti correnti dei ristretti richiedenti l'acquisto): di competenza della Direzione dell'Istituto, tramite il c.d. servizio dei conti correnti. La vendita è, difatti, previamente autorizzata dalla Direzione, entro i limiti di spesa settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Penitenziaria;
- 4) Presentazione delle richieste di acquisto al Concessionario (tramite il c.d. Buono condizionato) per la successiva vendita dei generi o prodotti: di competenza della Direzione dell'istituto. Da tenere presente che la raccolta e, pertanto, la consegna delle richieste di acquisto presentate dai ristretti è, di regola, concentrata in alcuni giorni della settimana; di conseguenza, la provvista e lo stoccaggio dei prodotti e generi – queste ad esclusivo carico del Concessionario – risultano nella dinamica fortemente collegate alle richieste di acquisto e alla loro consegna, dovendo le stesse essere evase nei giorni immediatamente seguenti;
- 5) Approvvigionamento e Consegna alla Direzione dell'Istituto (per il tramite di propri incaricati preposti al servizio) dei prodotti e dei generi oggetto di richiesta di acquisto da parte dei ristretti: di competenza e a cura del Concessionario, nel rispetto della calendarizzazione convenuta con la Direzione dell'Istituto secondo ripartizioni funzionali organizzate in base alla natura e tipologia di generi nonché alla grandezza dell'istituto. Durante tale fase, una rappresentanza dei ristretti ed un delegato dell'Autorità dirigente dell'Istituto attua il controllo (*di cui si dirà meglio in seguito in dedicato paragrafo*) sulla qualità dei prodotti e dei generi venduti (art. 9, ultimo periodo, dell'Ordinamento Penitenziario);
- 6) Distribuzione e consegna dei generi ai ristretti richiedenti: a cura della Direzione dell'Istituto, attraverso propri incaricati;
- 7) Fatturazione mensile sul totale dei generi consegnati nel mese di riferimento: a cura dell'Impresa concessionaria nei confronti della Direzione dell'Istituto, la quale effettua il riscontro contabile e procede al pagamento della fattura utilizzando le risorse finanziarie extra bilancio del “fondo detenuti”, provvedendo, altresì, a versare l'IVA all'Erario in linea con le disposizioni che regolano lo *split payment* (inversione contabile – art. 17-ter del DPR n. 633/1972) [*in merito ai prezzi dei generi consegnati e fatturati si dirà meglio in seguito in dedicato paragrafo*];

4. “Approvvigionamento dell'Impresa”.

Riguardo le scorte dei generi, l'Impresa, avvalendosi della propria rete qualificata di fornitori, approvvigionerà – con le scadenze legate alle fasi innanzi descritte che caratterizzano il flusso del servizio in concessione nell'attento rispetto della calendarizzazione convenuta con la Direzione dell'Istituto secondo ripartizioni funzionali organizzate in base alla natura e tipologia di generi nonché alla grandezza dell'istituto – prodotti e generi necessari per l'espletamento funzionale e regolare del servizio di sopravvitto.

Avuto riguardo ai determinati seguenti generi o prodotti definibili basilari, in quanto di ampio e comune utilizzo, oppure, in quanto indispensabili a preparare o riscaldare, nelle proprie camere di pernottamento, bevande e cibi di facile e rapido approntamento o già cotti (art. 13, comma 5, Regolamento di Esecuzione), il Concessionario si impegna a garantirne la continua disponibilità e, quindi, consegna – nella tempistica richiesta -: **pasta; pelati e passata di pomodori; farina; olio di semi e olio di oliva; uova; zucchero; caffè; merendine e biscotti per la prima colazione; acqua e bevande comuni; prodotti per l'igiene personale di base; “fornelletti a gas” con relative ricariche - esclusivamente della tipologia elencato nei Modelli 72.**

Il concessionario, altresì, avuto riguardo ai restanti generi o prodotti di sopravvitto di cui sia

consentito l'acquisto ai ristretti mediante il servizio in concessione, si impegna a gestire nei magazzini di stoccaggio, una scorta di generi sufficiente a soddisfare le esigenze programmabili in modo da garantire l'assolvimento dell'obbligo di consegna nella tempistica e secondo periodicità prevista nel contratto o diversamente convenuta con la Direzione dell'Istituto.

È a carico dell'Impresa lo stoccaggio in luogo idoneo e lo smaltimento, secondo la normativa vigente, di tutti i generi di imballaggio derivanti dal Servizio.

5. "I PREZZI PRATICATI ALLA VENDITA".

Il basilare principio da cui muove il servizio in concessione è quello secondo il quale i prezzi dei generi in vendita al Sopravvitto, inseriti nel Mod.72, non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'Istituto (art. 9, penultimo periodo, Legge n. 354/1975 – Ordinamento penitenziario).

La Direzione di ogni Istituto penitenziario, al fine di tale adeguamento dei prezzi dei generi o prodotti di sopravvitto, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6, del Regolamento di esecuzione, assume, mensilmente informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno e relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita mediante il servizio in concessione per il Sopravvitto, oppure, effettua un controllo sui prezzi praticati per i medesimi corrispondenti generi negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'Istituto [esercizi identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114].

Premesso quanto sopra, il Concessionario è stato selezionato per la progettualità migliorativa proposta nell'Offerta tecnica, e sulla base degli sconti percentuali -in ribasso- di seguito indicati, che egli stesso ha offerto per i generi ricompresi nelle 6 (sei) specifiche "macro-categorie" merceologiche appresso descritte – generi di tipologia "alimentare" -. Tali ribassi percentuali offerti ed oggetto dell'aggiudicazione della concessione sono da applicare rispetto ai prezzi unitari dei generi corrispondenti correntemente praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini ad ogni Istituto facente parte del Lotto n.....

Pertanto, circa i prezzi da praticare ai generi o prodotti di sopravvitto in vendita mediante il servizio in concessione, si configura quanto qui di seguito:

1. generi o prodotti di Sopravvitto non riconducibili a quelli ricompresi in ognuna delle predeterminate specifiche 6 (sei) "macro-categorie": il loro prezzo di vendita non può eccedere, in ogni caso, quello correntemente praticato all'esterno - negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti - per i generi o prodotti corrispondenti (art. 9, cit.);

2. generi o prodotti (di tipologia alimentare) di sopravvitto riconducibili a quelli ricompresi in ciascuna delle riferite predeterminate 6 (sei) "macro-categorie": il loro prezzo di vendita sarà determinato applicando, sui prezzi dei generi o prodotti corrispondenti correntemente praticati all'esterno – negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti -, lo sconto percentuale – in ribasso - offerto in gara per ciascuna specifica predeterminata "macro-categoria". In ragione della modificabilità del Modello 72, allorquando vi sia il consenso dell'autorità dirigente all'inserimento in esso di nuove tipologie di generi o prodotti alimentari, dei quali sia possibile l'acquisto da parte dei ristretti in corso di esecuzione della concessione, la previsione di tali generi nell'ambito di una delle citate 6 (sei) predeterminate macro-categorie, ai fini della definizione della percentuale di sconto da applicare rispetto al prezzo praticato all'esterno per generi corrispondenti, è stabilita dalla stessa Direzione dell'Istituto in considerazione dell'attinenza merceologica, previa comunicazione al Concessionario.

La lista dei generi (mod. 72), con i relativi prezzi (e l'indicazione degli eventuali ribassi sui generi appartenenti alle specifiche "macro-categorie"), deve rimanere costantemente affissa nei locali previamente individuati dalla Direzione dell'Istituto. I prezzi dei generi in vendita sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati (art. 12, comma 6, D.P.R. 230/2000).

Al fine di creare uniformità applicativa delle condizioni offerte si fornisce il seguente schema applicativo:

- a) I prezzi di vendita dei generi ricompresi in ciascuna delle 6 predeterminate macro categorie su cui applicare il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario per il lotto in cui è inserito l'istituto, saranno inizialmente quelli indicati sul "Modello 72" del mese precedente all'inizio del servizio. Ed in tal senso i listini prezzi del sopravvitto saranno prontamente aggiornati e resi noti ai ristretti con le consuete modalità utili allo scopo;
- b) Entro un mese da quando ha avuto inizio la concessione del servizio per il sopravvitto, si procederà, -con invito al contraddittorio con il concessionario - a nuova rilevazione dei prezzi di vendita, presso gli esercizi della grande distribuzione più vicini all'istituto. E, rispetto ai prezzi come rilevati dei generi corrispondenti a quelli ricompresi nelle 6 (sei) macro categorie, verrà applicato il ribasso percentuale offerto per la specifica macro categoria, con durata per un'intera mensilità. Ed in tal senso i listini prezzi del sopravvitto saranno prontamente aggiornati e resi noti ai ristretti con le consuete modalità utili allo scopo;
- c) Ogni mese, o anche prima a seguito di diversa specifica motivata richiesta di adeguamento dei prezzi di uno o più generi da parte del Concessionario, si procederà – sempre con invito al contraddittorio - a nuova rilevazione dei prezzi correntemente praticati all'esterno nella località ove è situato l'Istituto (sui quali applicare, sempre relativamente ai generi appartenenti alle individuate 6 (sei) macro categorie, il ribasso percentuale offerto).

Macro categorie Merceologiche	Sconto percentuale offerto sui prezzi dei generi ricompresi nelle macro categorie merceologiche, come correntemente praticati all'esterno nel luogo ove è sito l'istituto
ALIMENTARI (<i>che ha inglobato anche le categorie: pasta, salumi/latticini e scatolame</i>)	
BEVANDE	
DOLCIUMI/GELATI/PASTICCERIA	
FRUTTA E VERDURA	
MACELLERIA	
SURGELATI	

6. LOCALI E ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. ONERI RELATIVI.

L'Amministrazione contraente, ove disponibili, qualora il concessionario sia interessato, concede in uso allo stesso lo spazio/locale o porzioni di esso utili per l'esercizio del Servizio (concessione di bene pubblico), con particolare riferimento allo stoccaggio e consegna dei generi oggetto del sopravvitto, nonché concede in uso gli impianti e le attrezzature di proprietà dell'amministrazione eventualmente esistenti all'interno dei predetti locali (celle frigorifere, frigocongelatori ecc.).

La concessione in uso dei citati locali (o porzione di essi) è disposta a titolo oneroso, secondo le tariffe applicate dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, previa formalizzazione di atto trilaterale tra la direzione dell'Istituto, il concessionario e l'Agenzia del Demanio competente.

A seguito di specifico "Verbale di presa in consegna" redatto in contraddittorio il Concessionario prende formalmente in consegna, ove disponibili, i locali e le eventuali attrezzature ivi collocate, per l'esecuzione di tutte le attività propedeutiche all'avvio del Servizio. Nel documento verranno descritti i locali consegnati ed il relativo stato di manutenzione, nonché data lettura iniziale degli eventuali "contatori/misuratori dell'energia elettrica se non volturati/intestati direttamente al Concessionario stesso.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa le spese per l'energia elettrica per l'illuminazione dei locali avuti in uso e per il funzionamento degli impianti (celle frigorifero, frigo-congelatori, condizionatori *et similia*) e di ogni altra apparecchiatura utilizzata per l'espletamento del Servizio.

A tal fine la direzione dell'Istituto, in ipotesi di assenza ed impossibilità di separazione delle utenze, procederà all'addebito dei consumi al Fornitore con cadenza bimestrale.

In caso di indisponibilità di locali o spazi presso le Direzioni, grava sul Concessionario l'onere di trovare idonei luoghi all'esterno per lo stoccaggio delle merci necessarie all'espletamento del Servizio.

Nel caso in cui l'Impresa accetti di prendere in consegna i locali, gli impianti e le attrezzature eventualmente esistenti, è obbligata a valersene, usandoli secondo la loro naturale destinazione, curandone la funzionalità originaria mediante i necessari interventi di ordinaria manutenzione, che ne garantiscano la conformità all'uso, assicurando un adeguato livello igienico-sanitario, **con l'obbligo di riconsegnare quanto ricevuto in consegna nello stesso stato in cui li ha ricevuti, esclusa l'ordinaria usura del tempo.** Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'Amministrazione constataste danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'Impresa ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero ancora eventuali mancanze di quanto oggetto del/i verbale/i di consegna e dell'inventario, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando all'Impresa i relativi costi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Circa le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione dovranno essere effettuate e cadenzate secondo il seguente piano di attività e frequenze standard:

1. pulizie giornaliere:
 - a) spazzatura dei pavimenti di tutti gli ambienti assegnati;
 - b) svuotamento cestini, spolveratura con passaggio di panno umido sui piani di lavoro;
 - c) pulizia, con igienizzante, delle superfici più frequentemente maneggiate, quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, rubinetti, pulsanti ecc.;
 - d) pulizia, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo di eventuali lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone;
2. pulizie settimanali:
 - a) lavaggio pavimenti dei locali da eseguire con prodotti detergenti e disinfettanti idonei, secondo le caratteristiche tipologiche dei pavimenti stessi;
3. pulizia trimestrale:
 - a) spolveratura e lavaggio vetri interni ed esterni;
 - b) spolveratura di porte, pareti divisorie, scaffalature poste nei locali (sia presenti al momento della consegna dei locali, sia se montate successivamente dall'Appaltatore), pareti attrezzate, corpi scaldanti e apparecchi di condizionamento con lavaggio delle parti sporche;
 - c) igienizzazione, intesa come pulizia profonda delle superfici volta a eliminare batteri e sostanze nocive, da effettuarsi trimestralmente;
4. sanificazione, intesa come l'insieme delle azioni finalizzate a rendere salubre un ambiente, da effettuarsi trimestralmente;
5. disinfestazione e derattizzazione (ad opera di personale autorizzato conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti):
 - a) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale prima dell'avvio delle attività,

- b) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione con cadenza almeno quadrimestrale, salvo ulteriori casi di comprovata necessità.

Tutte le attività di cui sopra dovranno rispettare, ove applicabili, i CAM adottati con Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2021–pubblicato nella G.U. del 19/02/2021, n. 42 – con cui sono state approvate le prescrizioni, a tutela dell’ambiente, concernenti il “*servizio di pulizia e sanificazione*” e i “*prodotti detergenti*”, ossia : a) utilizzo di detergenti in possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo o equivalente; b) utilizzo di sistemi di dosaggio o apparecchiature (ad esempio: bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione dei detergenti super concentrati sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio; c) non utilizzo di prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante; d) formazione del personale addetto ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08; e) produzione di un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza.

Relativamente alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature asserviti ai locali dati in uso per l'espletamento del Servizio, sia di quelli eventualmente concesse in uso dall'Amministrazione sia di quelli di proprietà del concessionario, quest'ultimo provvede alla manutenzione ordinaria degli stessi e dei loro accessori, nonché alla loro costante conformità alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza in genere.

A tal proposito, sono a carico del Concessionario anche le manutenzioni straordinarie degli impianti e delle attrezzature allo stesso eventualmente concesse in uso, a meno che il costo delle riparazioni sia superiore al 67% del prezzo di acquisto di un nuovo impianto o attrezzatura dalle caratteristiche tecniche analoghe. In tal caso la riparazione e/o la sostituzione sarà a carico dell'Amministrazione. A tal fine, eventuali guasti o malfunzionamenti di detti beni devono essere immediatamente segnalati per iscritto all'Autorità Dirigente dell'Istituto, la quale provvederà ad effettuare i necessari interventi.

Il Concessionario deve eseguire gli interventi posti a suo carico non appena i medesimi si rendano necessari o gli siano richiesti dall'Autorità Dirigente, tenuto conto di ordinari parametri di igiene e sicurezza. Qualora i difetti e/o i malfunzionamenti dipendessero da incuria e/o dalla cattiva gestione e/o manutenzione, l'intervento di ripristino delle attrezzature e/o degli impianti è a totale carico dell'Appaltatore.

È in facoltà dell'Amministrazione apportare, nel corso della gestione, le modifiche necessarie ai locali o agli impianti, così come è in facoltà del Concessionario effettuare opere di miglioramento ai locali in uso, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente.

Il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche apportate ai locali e agli impianti ed è tenuto alla riduzione in pristino a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente ove le stesse non siano state espressamente autorizzate.

Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'espletamento del Servizio potrà mettere a disposizione e, eventualmente, installare ulteriori attrezzature o macchinari. Tali attrezzature e/o macchinari resteranno di proprietà dello stesso che potrà riprenderseli al termine del rapporto contrattuale.

Il Concessionario, al termine del Servizio, ha l'obbligo di lasciare liberi e sgomberi i locali concessi dall'Amministrazione, salvo cessione di beni e generi al subentrante.

Le strutture affidate al Concessionario devono essere da questi utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dall'Amministrazione contraente, salvo diversa autorizzazione.

7. “Osservanza del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 155/97”.

L'Impresa, qualora tenuta per normativa, consegnerà contestualmente all'inizio del servizio, a ciascuna direzione di Istituto del Lotto aggiudicato, il «manuale di autocontrollo per l'igiene», ai sensi del d. lgs. 155/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché la relazione sulla valutazione dei rischi effettuata ai sensi del d. lgs. 81/2008.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile H.A.C.C.P. individuati dall'Impresa sono i seguenti:

Responsabile servizio prevenzione e protezione: sig./sig.ra, nato/a a.....il..... -, mail, tel.....

Responsabile HACCP: sig./sig.ra, nato/a a ilmail....., tel.

Il Concessionario, contestualmente all'inizio del servizio di vendita dei generi o prodotti di sopravvitto, consegnerà alle direzioni di tutti gli istituti penitenziari ricompresi nel Lotto di riferimento copia delle schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati per la pulizia e per la sanificazione, corredati dai riferimenti del Centro Antiveleni.

Analogamente provvederà in ogni caso in cui ritenga di utilizzare nuovi prodotti chimici, diversi da quelli di cui sia già stata fornita la relativa scheda tecnica e di sicurezza.

In ogni caso il Concessionario non potrà detenere, nei locali concessi, prodotti che non siano provvisti delle relative schede tecniche e di sicurezza. Copia delle schede dei prodotti sarà custodita, a sua esclusiva cura, in apposito classificatore situato nei locali di cui al paragrafo che precede.

Tutto il personale dipendente del Concessionario è reso edotto del luogo di conservazione delle schede tecniche e di sicurezza.

Il Concessionario, sin dall'inizio del servizio, mette a disposizione del proprio personale dipendente i dispositivi di protezione individuale, di cui attesta la conformità a legge e l'adeguatezza rispetto ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da eseguire, e per il cui uso ha impartito appropriate disposizioni al personale dipendente.

Inoltre, sin dall'inizio del servizio in concessione, nel pieno rispetto delle indicazioni operative e gestionali prescritte nel **D.U.V.R.I.**, il Concessionario dovrà espletare le attività ivi previste volte all'eliminazione dei rischi da interferenze ed in particolare: fornire gli apprestamenti, adottare le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale, dotarsi dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva, nonché adottare le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti.

Il D.U.V.R.I., inizialmente predisposto in cooperazione e collaborazione con il concessionario presso ogni istituto penitenziario luogo di esecuzione del servizio in concessione, accompagnerà il presente atto di regolamentazione ed assume la funzione di previsione generalizzata e linea guida per tutti gli Istituti del Lotto oggetto di regolamentazione. Il Concessionario, consapevole delle norme di legge, generali e speciali, vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, ne assicura il pieno rispetto, impiegando personale competente, idoneo e convenientemente istruito sul lavoro da svolgere e sulle modalità di uso degli impianti.

Ovviamente, la Direzione di ogni singolo Istituto presso il quale verrà prestato il servizio oggetto di aggiudicazione, nella legittima veste di "datore di lavoro" per il personale ivi assegnato in servizio, controllerà l'esatta applicazione da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I. ed inoltre, in cooperazione e collaborazione con lo stesso, avuto riguardo a particolari e specifiche condizioni strutturali o differenti esigenze operative caratterizzanti eventuali ulteriori e diversi rischi di interferenza, potrà e dovrà redigere aggiornamenti specifici del D.U.V.R.I. L'aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenza dovrà essere effettuato, in particolare, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione della concessione.

8. "Piano del personale".

Il Concessionario, nell'adempimento degli obblighi contrattuali della concessione, impiega le unità di personale sotto indicate, per il numero complessivo di ore settimanali a fianco riportato

così come indicato nella Tabella sottostante a seguito di specifica comunicazione a tal proposito effettuata dal Concessionario medesimo.

Tabella 1

Lotto n. Istituti	Totale delle unità impie- gate	Monte ore totale set- timanale	Monte ore setti- manale di ogni unità	Livello profes- sionale delle unità

In relazione al personale da utilizzare per l'espletamento del servizio, l'impresa si riserva, non appena espletate le procedure previste dagli art. 26 e ss. del CCNL, di trasmettere l'elenco definitivo dello stesso presso ogni direzione di istituto ove il personale sarà impiegato.

Eventuali variazioni del personale, rispetto ai dati identificativi presentati nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, devono essere preventivamente comunicate al Direttore dell'Istituto interessato.

L'Impresa, all'atto della stipulazione del contratto, ha nominato, con atto di delega, quale proprio referente, individuato quale Responsabile del Servizio dotato di poteri di coordinamento delle attività connesse agli oneri derivanti dal rapporto contrattuale di concessione, il sig.

Inoltre, l'Impresa ha nominato quali Incaricati dello svolgimento quotidiano del Servizio nelle singole sedi penitenziarie -del lotto di riferimento- con funzioni esecutive e operative il seguente personale:

Istituto di: sig.

Istituto di : sig.

Il Responsabile del Servizio garantirà, altresì, la massima collaborazione all'Autorità Dirigente di ogni singola sede penitenziaria e al Responsabile del procedimento durante la loro attività di controllo.

La stessa Autorità Dirigente può chiedere all'Amministrazione concedente – che avvierà, senza indugio, un procedimento a fini valutativi - di ricusare il Responsabile del Servizio pretendendo la sua sostituzione dal fornitore, nonché, in caso di necessità e urgenza, ricusare e chiedere direttamente all'Impresa la sostituzione dell'Incaricato presso la propria sede penitenziaria; in entrambi i casi, tanto all'atto della nomina, quanto durante la concessione.

Il concessionario è tenuto a sostituire colui che sia stato ricusato in tempi idonei a non recare alcun pregiudizio al Servizio.

Qualora dalla mancata sostituzione ne derivi, per qualsiasi motivo, un pregiudizio al regolare e puntuale svolgimento del Servizio, si procederà ai sensi di quanto previsto nel contratto ed annesso Capitolato Tecnico in merito all'applicazione delle penali.

Qualunque ordine, diffida od invito può essere notificato dal Direttore di istituto o dagli organi dell'Amministrazione contraente, in ragione delle rispettive competenze, tanto al concessionario quanto al suo Responsabile del Servizio o Incaricato.

Chiunque dipenda o abbia ingerenza nell'amministrazione degli Istituti penitenziari o nell'esecuzione della misura restrittiva della libertà personale non può essere nominato in rappresentanza dell'Impresa se non dopo la cessazione di tale rapporto da almeno tre anni.

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, ove normativamente previsto.

9. “Obblighi di Riservatezza e per la “Sicurezza”.

Il concessionario, i suoi rappresentanti, collaboratori e dipendenti sono tenuti, nell'esecuzione del servizio, ad osservare, altresì, le disposizioni impartite dall'Amministrazione contraente e dalla Autorità Dirigente (o da chi ne fa le veci) e ad uniformarsi alla disciplina dell'Istituto.

Si precisa che qualsiasi dipendente o referente della ditta dovrà essere autorizzato all'ingresso. Pertanto, sarà necessario trasmettere alle direzioni degli istituti, in tempo utile e, comunque, non più tardi di 2 (due) giorni prima dell'inizio dell'impiego, le relative comunicazioni con i dati identificativi dei lavoratori.

Gli stessi non possono accedere all'interno dell'Istituto senza il permesso dell'Autorità dirigente, la quale, in ogni momento, ha facoltà di revocarlo.

Il concessionario si impegna ad accettare incondizionatamente quelle misure che eventualmente saranno successivamente stabilite dall'Amministrazione, a tutela della sicurezza degli Istituti presso i quali dovrà essere eseguito il servizio in concessione, sia in ordine alla verifica dei generi e prodotti, sia in merito all'affidabilità dello stesso e dei soggetti incaricati di curarne la vendita/consegna. In considerazione delle procedure riguardanti l'accesso e la permanenza presso gli Istituti, il concessionario, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori, sono obbligati al totale rispetto delle procedure in vigore presso l'Amministrazione, nonché di quelle ulteriori, che eventualmente saranno stabilite dalle autorità dirigenti degli Istituti Penitenziari interessati dal servizio. A tal proposito, si sottolinea l'ulteriore obbligo del concessionario a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga eventualmente a conoscenza in occasione dell'accesso e della permanenza nei locali degli Istituti e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, così come di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza e riservatezza anzidetti ed accetta, senza alcuna riserva, di sottoporsi ai periodici controlli attuati dall'Amministrazione concedente, tramite le Direzioni degli Istituti interessati dal servizio, per la verifica dell'esatta osservanza degli anzidetti obblighi in corso di esecuzione contrattuale. In caso di inosservanza dei citati obblighi l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione al risarcimento del danno. Il Concessionario dovrà rispettare gli obblighi di segretezza di cui sopra anche in caso di cessazione del rapporto concessorio.

10. “Il sistema di controllo della concessione del servizio per il sopravvitto”.

L'Amministrazione concedente potrà espletare i controlli che riterrà opportuni e necessari, al fine di accertare la regolarità del servizio e verificarne la conformità alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e del contratto, alle previsioni di cui al presente Atto di Regolamentazione, nonché a quelle ulteriori indicazioni formalizzate all'atto della presa in consegna del servizio o concordate in corso di concessione.

L'Autorità dirigente di ogni singolo Istituto Penitenziario, limitatamente al servizio per il sopravvitto eseguito in concessione nei confronti dei ristretti in esso ospitati, assume funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'Autorità dirigente, anche tramite suoi delegati, quotidianamente, pone tutte le condizioni per il controllo del corretto espletamento della concessione, coordinando e attivando, altresì, tutte le cariche e le rappresentanze previste dall'Ordinamento penitenziario e relativo Regolamento di esecuzione (art. 9, comma 7, O.P. e art. 12, comma 5 e 6, R.E.), ossia:

- la rappresentanza dei ristretti ed internati;
- il delegato dell'Autorità dirigente, altresì con funzioni di verificatore ai fini della certificazione di conformità.

I controlli potranno essere eseguiti, tra l'altro, mediante verifiche ispettive dirette e controlli documentali. E, comunque, le verifiche effettuate dall'Amministrazione contraente non sono sosti-

tutive dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo esterni competenti riteranno eventualmente di disporre in attuazione della normativa vigente, anche attraverso prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi. Resta inteso che nessun compenso spetta all'Impresa per gli alimenti prelevati nei limiti previsti dalle vigenti normative. A tal fine il concessionario dovrà garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione nei locali allo stesso eventualmente assegnati.

Le disposizioni impartite in merito per la profilassi delle malattie infettive e delle tossinfezioni saranno immediatamente recepite e la loro eventuale inosservanza, oltre alle conseguenze penali e civili previste dalla legge, darà diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto e di procedere all'affidamento in danno dell'impresa.

Ciò premesso, sulla scorta delle combinate previsioni di cui al Capitolato tecnico, nonché di quelle richiamate al precedente par. 5, emerge il seguente schema pratico di controllo sull'esecuzione contrattuale del servizio in questione:

- In considerazione del fondamentale ineludibile ruolo che la figura del Direttore dell'Istituto assume in seno all'Ordinamento penitenziario (Legge 354/75) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000), relativamente al servizio per il Sopravvitto in concessione di che trattasi - con particolare riferimento agli aspetti funzionali, di controllo e di sicurezza di cui all'art. 9, comma 7, L. 354/75 e di cui agli artt. 12 (comma 6), 13 (comma 4, 5, 6 e 7) e 14 (comma 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10), D.P.R. 230/2000 -, nonché nell'ulteriore considerazione della dislocazione ripartita della prestazione del servizio presso le singole sedi di istituto, l'Autorità dirigente assume la funzione di “direttore dell'esecuzione specifica”, nell'accertamento della regolarità del servizio mediante il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto di concessione presso l'Istituto interessato.

Il Direttore dell'Istituto, direttamente o tramite suoi delegati, attende, quotidianamente, al corretto espletamento del Servizio per il Sopravvitto, coordinando e attivando tutte le figure e le rappresentanze previste ai fini dei controlli dall'Ordinamento penitenziario e relativo Regolamento di esecuzione e dalle restanti fonti normative vigenti.

- In tale ottica, la rappresentanza dei ristretti ed internati e la figura del “delegato” forniscono *“congiuntamente o disgiuntamente”* formale evidenza - anche mediante annotazioni o relazioni dei controlli effettuati in termini di qualità e di prezzo di vendita dei generi o prodotti (art. 9, comma 7, O.P. e art. 12, comma 5 e 6, R.E.).
- Le evidenze dei controlli effettuati dal delegato dell'Autorità dirigente ai sensi dell'art. 9 O.P. costituiscono, con periodicità quindicinale, presupposto per il controllo di conformità del servizio reso da richiamare, quale titolo legittimante, in occasione del pagamento della documentazione fiscale emessa dal Concessionario (in acconto e saldo avuto riguardo ad ogni periodo mensile di contabilizzazione) per la vendita, ai prezzi stabiliti come innanzi previsto (paragrafo 3.3.3), dei generi o prodotti consegnati e distribuiti ai ristretti richiedenti. Nell'ipotesi in cui dovessero riscontrarsi generi o prodotti non conformi in qualità o quantità o privi dei requisiti previsti, gli stessi vengono rifiutati dal “delegato” con richiesta di sostituzione immediata, nonché di possibile reintegrazione. In tali casi, in presenza di obiezioni/contestazioni del Concessionario decide in merito l'Autorità dirigente - in funzione di direttore dell'esecuzione -.
- In merito ai prezzi dei generi o prodotti venduti tramite il servizio in concessione, come già precisato ed illustrato nel precedente par. 5, il Concessionario è stato selezionato sulla base dei ribassi percentuali offerti per i generi ricompresi in 6 (sei) specifiche “macro-categorie” merceologiche. Tali ribassi percentuali sono da applicare rispetto ai prezzi unitari dei generi corrispondenti correntemente praticati all'esterno nella località in cui è ubicato l'istituto, per cui:
 - a) riguardo ai generi o prodotti non riconducibili alle citate specifiche “macro-categorie”, il prezzo da praticare, previo inserimento nel listino del Modello 72, non potrà essere superiore a quello correntemente praticato negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'Istituto;

- b) riguardo ai generi o prodotti ricompresi nelle “macro-categorie” merceologiche accennate, il loro prezzo di vendita sarà determinato applicando, sui prezzi dei generi o prodotti corrispondenti correntemente praticati all'esterno – negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti -, lo sconto percentuale – in ribasso - offerto in gara per ciascuna specifica predeterminata “macro-categoria

Ai fini della determinazione dei prezzi dei generi o prodotti in vendita tramite il servizio per il Sopravvitto, allo scopo di rendere possibile lo schema applicativo prescritto nel precedente par.5, l'Autorità dirigente, dispone secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 del Regolamento di esecuzione, ossia per l'assunzione, mensile, di informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita tramite il servizio per il Sopravvitto, oppure, in alternativa, per l'assunzione con la medesima periodicità, di informazioni sui prezzi praticati per i medesimi generi negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'Istituto [identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114].

Per i prodotti non di marca e di basso costo, il rilevamento dei prezzi verrà effettuato presso esercizi hard discount o similari - eventualmente più vicini al singolo Istituto - che ne permettano la verifica, anche avuto riguardo alla sola classe e tipologia di appartenenza del prodotto.

Per tutto quanto precede, l'autorità dirigente dell'istituto provvede a:

- 1) Comunicare alla rappresentanza dei detenuti e degli internati di cui ai commi 6 e 7, dell'art. 9 (O.P.), nonché comma 5 dell'art. 12 (R.E.) i prezzi mensilmente determinati secondo quanto precede e ulteriormente precisato al precedente par. 5;
- 2) Effettuare controlli mediante verifiche ispettive dirette e controlli documentali, allorquando lo ritenga necessario ed opportuno;
- 3) Notificare prontamente al Concessionario, un verbale di rilevazione e contestazione delle eventuali inadempienze - come rilevate a seguito dei propri controlli o di quelli effettuati dalle rappresentanze e dal delegato - prevedendo, ove opportuno e ancora possibile, un termine perentorio perché il Concessionario provveda a porre rimedio in conformità agli obblighi assunti, oppure, in mancanza, presenti le proprie controdeduzioni entro **5 (cinque)** giorni dalla notifica.

In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini, ovvero nel caso in cui l'Autorità dirigente ritenga di non accoglierle, l'Autorità Dirigente applica la penale prevista dal contratto ed allegato capitolato Tecnico per la tipologia di inadempienza rilevata e contestata e comunica al RUP l'avvenuta chiusura del procedimento sanzionatorio con l'applicazione della penale.

- 5) Inviare ogni bimestre all'Amministrazione contraente il listino prezzi – mod. 72 – come aggiornato, in cui vi sia evidenza dell'adeguamento dei prezzi e dell'applicazione dello sconto offerto riguardo ai generi ricompresi nelle 6 macro categorie merceologiche;
- 6) *(eventuale)* inviare al RUP la relazione nella quale si descrive il fatto e le presumibili cause che nel corso dell'esecuzione del contratto abbiano fatto verificare sinistri alle persone o danni alle proprietà. Il direttore dell'esecuzione in tali casi adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

11. “Modalità di pagamento”.

Come innanzi ampiamente illustrato, il prezzo dei generi o prodotti venduti per il tramite del servizio per il Sopravvitto è posto a carico del fondo disponibile (peculio) di ogni singolo ristretto richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati. La vendita è, difatti, previamente autorizzata dalla Direzione, previa duplice verifica: una prima verifica atta a constatare la presenza di fondi del richiedente circa la solvibilità per gli acquisti richiesti; una seconda verifica, onde garantire che non siano valicati, fatto salvi ipotesi eccezionali e dalla regolamentazione consentite, i limiti di spesa settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Penitenziaria.

Il servizio reso dal Concessionario, quindi, è interamente remunerato dal prezzo corrisposto dai detenuti sui propri fondi (peculio) e l'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle vendite (nemmeno su un volume minimo).

Il Concessionario è chiamato, altresì, a garantire, in tempi congrui, anche l'effettuazione di quegli acquisti richiesti dal detenuto su specifico modulo – **modello 393** – per beni che non sono contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto (Mod. 72) e che vengano comunque ed eventualmente autorizzati dalla Direzione. Tali generi sono consegnati dall'Impresa muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa.

Il pagamento dei generi o prodotti venduti e consegnati alla Direzione dell'Istituto per la relativa distribuzione agli utenti richiedenti l'acquisto, è effettuato dalla medesima direzione dell'Istituto, previo accertamento della consegna dei generi, a valere sul peculio ("*fondo detenuti*") dei ristretti che hanno usufruito del Servizio, a seguito dell'acquisizione di analitica (con i diversi regimi di I.V.A.) fattura avuto riguardo ad ogni singolo mese (quale periodo di contabilizzazione). Si provvede a versare l'IVA all'Erario in linea con le disposizioni che regolano lo *split payment* (scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972).

Eventuali riserve per rettifiche o variazioni al conto mensile in sede di liquidazione, sono avanzate dall'Impresa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della richiesta di emissione della fattura a mezzo posta elettronica certificata, direttamente alle Autorità dirigenti degli Istituti rispettivamente interessati.

Decorso il termine di 15 giorni anzidetto i conti si intendono, nelle loro risultanze, dal Concessionario senz'altro accettati e le istanze e le riserve, posteriormente presentate, non sono prese in nessuna considerazione per le contabilità già chiuse.

Il pagamento avverrà nei termini di cui agli articoli 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e 8, comma 4-bis del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

11. ULTERIORI ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume a suo carico:

- ogni responsabilità per i danni, senza riserve od eccezioni, che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause allo stesso riconducibili, dovessero derivare all'Amministrazione contraente, a terzi, cose o persone (compreso il proprio personale). Sono da intendersi esclusi i soli danni derivanti da cause esterne, non riconducibili alla gestione del Servizio;
- l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni o che dovessero intervenire nel periodo di decorrenza del contratto, con particolare riferimento alle norme in materia di igiene e sanità.

L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di effettuare i controlli del caso e di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti prescritti, riservandosi ogni diritto, azione e denuncia in ordine agli inadempimenti rilevati.

Il Concessionario, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà eseguire le opportune azioni volte alla risoluzione, sia delle carenze, che delle cause che le hanno generate.

14. “Rimandi”.

Il presente atto seppur non allegato materialmente al contratto ne costituisce parte integrante, disciplina alcune modalità operative del servizio per il Sopravvitto e le indicazioni contenute in esso vincolano il concessionario e le Direzioni degli Istituti e devono essere osservate.

In ogni tempo, per esigenze dell'Amministrazione Contraente, degli Istituti e del Concessionario, l'Atto può essere modificato e/o integrato, mediante richiesta scritta e motivata, ferma restando la piena osservanza delle clausole contenute nel contratto, delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nel contratto di concessione.

Per tutto quanto non espressamente previsto o regolamentato nel presente atto, si rimanda alle prescrizioni contenute nel contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

Letto confermato e sottoscritto in Milano, addì

Il Rup

L'IMPRESA

(tramite il rappresentante sig.....)

L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE-

(Il Provveditore o Dirigente delegato)